

**QUESITO N. 9** *in riferimento alle schede sub lotto 1.3 Minicompattatore Monoscocca da 10 mc e sub lotto 1.4 Minicompattatore Monoscocca da 8 mc. Nelle due schede viene richiesta "capacità della bocca di carico non inferiore a 1,2 mc  $\pm$  2% da documentarsi con calcolo CAD secondo UNI 1501.1 con esclusione del volume dato da eventuali sponde mobili. Segnaliamo che sulle attrezzature di tipo monoscocca è difficoltoso applicare il metodo di calcolo dettato dalla norma UNI 1501 in quanto generalmente le attrezzature di compattazione monoscocca hanno una conformazione della tramoggia di carico diversa da quanto evidenziato a titolo di esempio dalla stessa UNI. La conseguenza è che con "la sponda abbassata" il volume dell'alveo/tramoggia, ovvero della bocca di carico, risulta quasi nullo. Chiediamo se possibile considerare che il volume da 1,2 mc sia considerato con "sponda sollevata"*

**RISPOSTA QUESITO N. 9** La stazione appaltante ha inteso inserire nelle schede tecniche le caratteristiche che considera, ai fini della corretta esecuzione del servizio secondo requisiti di efficienza ed efficacia, necessarie, non disponendo ovviamente dei dettagli tecnico-costruttivi di tutte le attrezzature in commercio. Ove la Commissione Giudicatrice giungesse alla conclusione che tale requisito non sia tecnicamente ottenibile nella misura richiesta, non potrà che prenderne atto ed assumere le determinazioni che riterrà opportune in ordine alla attribuzione dei punteggi come previsto dalla scheda di valutazione. In ogni caso, nel rispetto della *lex specialis* di gara, le misurazioni potranno essere effettuate, su calcolo CAD, unicamente sull'alveolo con sponda posteriore abbassata.

**QUESITO N. 10** *in riferimento alle schede sub lotto 1.3 Minicompattatore Monoscocca da 10 mc e sub lotto 1.4 Minicompattatore Monoscocca da 8 mc. Nella scheda 1.3 cubatura 10 mc viene chiesto un passo di 3.400 mm. ed una lunghezza totale inferiore a 6.500 mm. Nella scheda 1.4 cubatura 8 mc viene chiesto un passo di 3.105 ed una lunghezza totale inferiore a 7.500 mm. Chiediamo se i valori di lunghezza possa essere considerata "inferiore a 7.500 mm. Tutto compreso" sia per sub lotto 1.3 che per sub lotto 1.4*

**RISPOSTA QUESITO N. 10** – Valgono le considerazioni più generali espresse nella risposta al quesito n. 9. Dalle schede tecniche e dalle schede di valutazione, entrambe pubblicate nella versione corretta rispetto ad alcune incongruenze nella numerazione dei sub lotti, emerge con nettezza la volontà della Stazione Appaltante di disporre di mezzi che siano, nel rispetto della capacità volumetrica per ciascuno indicata, i più compatti possibile. La lunghezza totale è certo data dal passo ma anche dagli sbalzi in rapporto alla corretta distribuzione dei pesi che ciascun costruttore ha ritenuto di applicare e sui quali ha ottenuto le necessarie omologazioni. Ove la Commissione Giudicatrice giungesse alla conclusione che tale requisito (riferito alla lunghezza totale) non sia tecnicamente ottenibile nella misura richiesta, non potrà che prenderne atto ed assumere le determinazioni che riterrà opportune in ordine alla attribuzione dei punteggi come previsto dalla scheda di valutazione.

**QUESITO N. 11** *troviamo discordanza fra la numerazione/nomenclatura dei sub lotti riportata nel capitolato di gara, art. 1 oggetto dell'appalto e nella tabella art. 2 importi a base d'asta e art. 8 termini di consegna. La stessa discordanza è anche presente nel disciplinare di gara art. 7 contenuto della busta C, nella descrizione della testata delle schede dei contenuti oggetto di valutazione. Chiediamo dunque onde evitare errori nella compilazione delle offerte economiche di indicare la*

Mercato dei Fiori Tel. 0184/51 711, Fax 0184/517 138 - Via Quinto Mansuino 12 18038 Sanremo (IM)  
segreteria@amaie-energia.it - www.amaie-energia.it - indirizzo PEC: amaieenergia@pec.it

*corrispondenza esatta fra: le tabelle relative alla basa d'asta, le schede tecniche di valutazione e la tabella tempi di consegna.*

**RISPOSTA QUESITO 11** – Abbiamo rilevato gli errori di numerazione lamentati ed a tal proposito vedasi COMUNICAZIONE N. 1 pubblicata sul sito ove sono anche pubblicate le tabelle corrette.

**QUESITO N. 12** *In relazione alla procedura in oggetto, siamo a richiedervi i seguenti chiarimenti: con riferimento a quanto previsto dal Vostro Capitolato Speciale d'Appalto per le specifiche del servizio di assistenza tecnica manutentiva nel periodo di garanzia (schede tecniche all'uopo da Voi previste), alle pagine 34 e 35 rileviamo taluni aspetti che gradiremmo poteste chiarirci. In particolare: A pag 34 testualmente scrivete con riguardo la garanzia:" Risulteranno non a carico del costruttore solamente quei guasti dovuti ad incidenti .... o causati dal mancato rispetto delle scadenze di effettuazione degli interventi di manutenzione programmata da parte della Stazione Appaltante". Viceversa a pagina 35 testualmente scrivete: " L'assistenza nel periodo di garanzia si intende e si riferisce anche alle operazioni di manutenzione programmata ..... con la sola esclusione dei materiali di consumo ... e dei materiali di usura limitatamente all'impianto frenante". Interpretiamo correttamente che per la manutenzione programmata saranno pagati dalla Stazione Appaltante solo i materiali di consumo e quelli di usura riferiti al solo impianto frenante? Se così fosse, sia per il telaio che per il sovra allestimento ,verrebbe meno il cardine di ogni attività "programmata" prevista nel periodo in garanzia, per cui ogni costruttore di telaio e/o di allestimenti speciali che sia, prevede sempre che nella manutenzione programmata rientrino sia una serie di controlli , sia la sostituzione di tutte le parti soggette ad usura. Il chiarimento in questione assume una rilevanza economica importante, in quanto sposterebbe le valutazioni da un servizio di garanzia per così dire standard ad un servizio di garanzia fortemente condizionato e di fatto più assimilabile a logiche full service.*

**RISPOSTA N. 12** Le specifiche del servizio di assistenza nel periodo di garanzia minima di 36 mesi (o maggiore qualora offerta dai concorrenti) sono esattamente contenute nella PARTE A- GENERALE delle Specifiche del servizio di estensione della garanzia e post vendita e, ove ve ne fosse necessità, descritte al primo e secondo paragrafo della pag. 35 e ribadite nel seguito del documento (B – Criteri; C – Modalità). In più parti del documento citato si indicano tra le componenti del servizio in questione: la manutenzione programmata sia ordinaria che straordinaria così come predefinite dal manuale operativo di manutenzione, i tagliandi di controllo, il che non dovrebbe dare adito a dubbi interpretativi. Peraltro nella determinazione degli importi a base di gara per ciascuna tipologia di veicolo, sono stati correttamente calcolati gli oneri a ciò riferiti, assumendo le informazioni economiche presso i principali costruttori di telai di autocarri circa il costo complessivo triennale per il servizio richiesto e sulla base di questo è stato anche calcolato il costo per un servizio di manutenzione per ciò che concerne il sovra allestimento. Le maggiori case costruttrici di telai offrono da tempo “pacchetti” di estensione di garanzia, alcuni addirittura comprensivi dei materiali di consumo e della sostituzione degli elementi di attrito dell'impianto frenante (es. IVECO con le formule ELEMENTS M&R FAST, DRIVE LINE e STANDARD) senza per questo offrire servizi di “full service”. Tale modalità infatti, come è certamente noto, non contempla unicamente l'estensione di garanzia, ma comprende ad esempio la sostituzione dei pneumatici, la disponibilità di macchina sostitutiva ed altri servizi che nel caso specifico non sono previsti.

Sanremo, 19/09/2015

Il RUP  
Paolo Parisotto